



MARCELLO STELLA

Giudicato arbitrale ed effettività del diritto eurounitario*

Il contributo si interroga sul potere-dovere del giudice italiano, richiesto di dare esecuzione ad un lodo arbitrale ICSID, di rilevare la contrarietà del lodo e della sua stessa attuazione coatta al divieto di aiuti di stato e di investire della questione la Corte di Giustizia mediante rinvio pregiudiziale. Stante la assimilazione del giudicato arbitrale ICSID al giudicato nazionale la soluzione passa attraverso la applicazione della giurisprudenza della Corte UE, a sua volta però bisognosa di razionalizzazione, in tema di cedimento del giudicato nazionale contrario al diritto unionale.

The paper focuses on the duty of an Italian court seized with the enforcement of an ICSID award to stay the proceeding if a violation of the prohibition of state aids is likely and to raise a preliminary reference to the European Court of Justice. Notwithstanding ICSID awards are immune from challenges before State courts, they must be treated as domestic *res judicata*. Therefore, the case law by the European Court of Justice regarding *res judicata* and effectiveness of European law becomes relevant for solving the issue.

Sommario: 1. Posizione del tema – 2. Ragion d’essere sostanziale del diritto internazionale degli investimenti... – 3. ...e corollari sul piano della giurisdizione. – 4. Efficacia di cosa giudicata del lodo in base alla Conv. ICSID 1965 – 5. Assoggettamento degli Stati membri alla *potestas iudicandi* arbitrale e obblighi derivanti dal Trattato UE – 6. Il giudicato arbitrale e la sua esecuzione come elementi di fattispecie di una responsabilità dello Stato membro – 7. Il c.d. cedimento del giudicato contrario al diritto unionale: cosa vuol dire e quando si verifica davvero. – 8. Riflessi sul piano della cognizione del giudice della esecuzione del lodo.

1. Posizione del tema

Avuto riguardo alla proiezione del Corso di dottorato sul diritto degli scambi e della economia internazionale, è parsa confacente una riflessione su un tema trasversale ai progetti di ricerca di alcuni di Voi, che chiama a raccolta, con metodologia da quadrivio, diritto processuale civile, diritto dell’arbitrato, diritto internazionale pubblico e diritto dell’Unione europea e tocca da vicino presente e futuro della Unione Europea nel palcoscenico dell’economia globale¹. Il tema è evidentemente quello del c.d. arbitrato di investimento e in particolare del trattamento di quei lodi internazionali tanto *sui generis* nel vitale – per le imprese investirci vittoriose –

* Testo della lezione svolta al Corso di dottorato di ricerca in Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Napoli «Federico II», il 17 novembre 2025.

¹ Secondo il Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea, per garantire il proprio avvenire, “[t]he EU will need to coordinate preferential trade agreements and direct investment with resource-rich nations”. V.lo nella versione italiana reperibile all’indirizzo <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/AT033.pdf>

frangente della attuazione coattiva all'interno degli ordinamenti giuridici statuali, degli Stati rimasti soccombenti all'esito del processo arbitrale e di Stati terzi². La complessità della equazione è solo accentuata allorché lo Stato soccombente e l'eventualmente diverso Stato del foro dell'esecuzione siano anche Stati membri e parti del Trattato UE, astretti dunque al rispetto degli obblighi di leale cooperazione assunti in base a quest'ultimo trattato multilaterale e così, e *in primis*, all'obbligo di garantire la piena effettività del diritto unionale. La prospettiva tra questi due mondi apparentemente non comunicanti non dev'essere necessariamente confliggente, impostata in chiave di invalidità dell'esito finale dell'arbitrato di investimento, come ad alcuni parve (BGH per prima) all'indomani della epocale pronuncia *Achmea*. È un fatto che l'arbitrato, da figlio prediletto della giurisdizione che era (il c.p.c. del 1865 esordiva con esso) e tuttora è in molti Stati, è stato disconosciuto dalla Corte di Giustizia UE, e quello di investimento in modo particolare. E non tanto e non solo per timore che gli arbitri violino o, peggio ancora, disapplicino il diritto unionale, quanto per la virtuale insindacabilità dei lodi che essi pronunceranno. Fatalmente non preceduta da un preventivo dialogo con la Corte UE, se essa si ostinerà a negare agli arbitri il potere di rinvio pregiudiziale. L'interprete nondimeno ha il dovere di farsi carico di esplorare soluzioni pragmatiche, sinergicamente conducenti, capaci di valorizzare le prerogative dei giudici nazionali, tutte quelle derivanti dal Trattato UE, per coniugare il principio della certezza del diritto, di cui l'istituto del giudicato è garante, con i principi di effettività del diritto unionale.

2. Ragion d'essere sostanziale del diritto internazionale degli investimenti...

Facciamo un passo indietro per tratteggiare il retroterra sostanziale, che fa da sfondo alla nostra riflessione. Dalla regola consuetudinaria tardo ottocentesca, basilarmente volta ad accordare protezione diplomatica a cittadini e imprese vittime di espropriazioni arbitrarie dei loro averi nel territorio di altri Stati sovrani, e grosso modo a partire dal secondo dopoguerra, il diritto internazionale pattizio si è rapidamente infittito su iniziativa degli Stati esportatori di capitali ed ha assunto la concretezza di una miriade di trattati bilaterali stipulati da quasi tutti gli Stati³. In base a questi trattati, spesso bilaterali, e definiti così *bilateral investment treaties*, ciascuno Stato contraente assume l'obbligo di garantire agli investitori provenienti dall'altro Stato contraente un trattamento non discriminatorio (*fair and equitable treatment*), onde non frustrare la profittabilità dell'investimento ossia della attività economica, sovente a lungo termine, intrapresa nel territorio dello Stato ospitante. La causa o funzione economico-sociale di quei trattati è di eliminare o mitigare un frequente e grave rischio di impresa, il mutamento repentino e imprevedibile dell'ordinamento, in virtù dell'unilaterale esercizio del potere

² Su cui v. C. CONSOLO, M. STELLA, *Arbitrato di investimento e diritto europeo: controllo endoesecutivo di conformità del lodo al divieto di aiuti di stato e sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2024, pp. 1 ss.

³ R. DOLZER, C. SCHREUER, *Principles of International Investment Law*, II ed., Oxford, 2012, p. 13.

legislativo ed esecutivo da parte degli organi dello Stato ospitante. Calcolabilità del diritto weberianamente intesa ed effetto dirompente (*disruptive*) dello *ius superveniens*.

3. ...e corollari sul piano della giurisdizione

Alle prospettive rimediali, eminentemente di tipo indennitario-risarcitorio delineate dai trattati bilaterali di investimento, si è avvertito fin da subito il bisogno di abbinare una confacente *litigation venue*, vie alternative rispetto alla giurisdizione statale, cui devolvere le controversie suscettibili di insorgere tra investitori e Stati ospitanti.

La necessità di ricorrere a metodi di risoluzione delle liti *altri* rispetto alla giurisdizione statale non è dettata tanto dal timore del difetto di imparzialità dei giudici dello Stato ospitante o di politicizzazione delle liti, anche se alcuni casi sulle risorse naturali appaiono percorsi da venature di tal fatta, quanto per via delle pregiudiziali impedienti che potrebbero insorgere nel momento in cui un giudice nazionale si trovasse a decidere una lite che veda come convenuto uno Stato sovrano e come diritto applicabile alla controversia, *lex causae*, un trattato internazionale. Il principio di soggezione del giudice alla legge, beninteso, non sarebbe aduggiato negli ordinamenti, come il nostro, in cui il diritto internazionale pattizio fa ingresso in forza della legge di ratifica, ma sarebbe improbo immaginare, ad esempio, che una corte di giustizia tributaria, nel giudicare sulla conformità a legge del prelievo impositivo liquidato dall'avviso di accertamento, disapplichi la norma tributaria interna in quanto lesiva di diritti del contribuente nascenti dalla violazione, da parte dello Stato-legislatore, di un trattato di investimento, che garantisce l'investitore straniero contro l'inasprimento della pressione fiscale o assicura il godimento di certuni vantaggi fiscali poi venuti meno. Non foss'altro difetterebbe la giurisdizione del giudice speciale ad accordare qualsivoglia tutela risarcitoria avente titolo nel trattato bilaterale. Né varrebbe obiettare che l'investitore straniero potrebbe residualmente rivolgersi alla giurisdizione ordinaria: posto che la lesione dei diritti dell'investitore straniero sovente deriverà dall'esercizio di poteri sovrani da parte dello Stato ospitante, cioè dal compimento di *acta iure imperii*, la sindacabilità dell'operato dello Stato e l'esercizio del dovere decisorio meritale verrebbe a infrangersi nella regola immunitaria del *par in parem*; se poi la domanda fosse proposta davanti ai giudici dello stesso Stato ospitante l'investimento, dove non sia previsto un ricorso diretto, in foggia di *Verfassungsbeschwerde*, alla Corte costituzionale, il diritto dell'investitore al risarcimento del danno arrecato dallo *ius superveniens* degrada a mera aspettativa, subordinata all'esercizio del potere di rimessione incidentale della questione di legittimità da parte del giudice comune.

4. Efficacia di cosa giudicata del lodo in base alla Conv. ICSID 1965

Ben si intende perciò la ragione per la quale i trattati bilaterali di investimento sono invariabilmente muniti di apposite clausole compromissorie, in base alle quali ciascuno Stato sovrano contraente accetta di assoggettarsi alla giurisdizione degli arbitri che saranno aditi

dagli investitori provenienti (aventi sede) dall'altro Stato contraente; al tempo stesso, tali clausole escludono che l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento giuridico interno dello Stato ospitante sia condizione di procedibilità della domanda arbitrale proposta dall'investitore. Centrale a questo riguardo appare la Convenzione di Washington del 1965 istitutiva del Centro per la risoluzione delle controversie di investimento (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*)⁴.

Ratificata da oltre 150 Stati, tra cui l'Italia, la Convenzione prevede una disciplina uniforme del procedimento arbitrale e del regime del lodo arbitrale, suscettibile di essere richiamata *per relationem* dai Trattati di investimento.

In base alla Conv. ICSID e al suo art. 54, dunque, ciascuno Stato contraente assicura sul proprio territorio l'esecuzione degli obblighi pecuniari imposti dalla sentenza arbitrale, *come se si trattasse di un giudizio definitivo di un tribunale dello Stato in questione*.

L'esecuzione forzata dei lodi ICSID, nel nostro ordinamento, è demandata alla Corte d'appello nel cui distretto ha luogo l'esecuzione. L'efficacia esecutiva del lodo non può essere sospesa da parte del giudice italiano. L'esecuzione forzata è regolata dal diritto processuale interno ed avviene dunque nelle forme del diritto processuale comune, dove non deroga dalla Conv. ICSID.

Risulta perciò evidente, da un lato, la marcata differenza dello statuto del lodo ICSID rispetto ad un qualunque lodo arbitrale internazionale commerciale ai sensi della Conv. New York 1958, posto che in base all'art. V il lodo può essere oggetto di opposizione per i motivi tassativi ivi previsti e da noi trasposti nell'art. 840 c.p.c. e così è passibile di sindacato di contrarietà all'ordine pubblico dello Stato del riconoscimento e della esecuzione. A differenza del lodo ICSID.

5. Assoggettamento degli Stati membri alla *potestas iudicandi* arbitrale e obblighi derivanti dal Trattato UE

Il ripudio dell'arbitrato internazionale di investimento espresso dalla sentenza *Achmea* della Corte di Giustizia UE è dettato dalla carenza, in capo agli arbitri internazionali, non appartenenti all'apparato magistratuale degli Stati membri, del potere di rinvio pregiudiziale interpretativo previsto dall'art. 267 TFUE e del conseguente rischio di *difetto di costruzione del giudizio di diritto*, ogni qual volta le *quaestiones iuris* sollevate dalle parti in arbitrato implicino la interpretazione e applicazione di norme del Trattato UE o di atti di diritto unionale derivato. Secondo la Corte UE è irrilevante che gli arbitri internazionali di investimento traggano la loro *potestas iudicandi* dalla clausola compromissoria contenuta in un trattato internazionale.

⁴ Su cui L. BERGAMINI, *Giurisdizione italiana e arbitrato ICSID. Il riconoscimento dell'accordo compromissorio e la pendenza del procedimento*, Pisa, 2012.

Profilo che aveva invece indotto l'avvocato generale Wathélet a qualificare almeno gli arbitri di investimento come sorta di giurisdizione di uno Stato membro, tenuto conto: a) del fondamento legale di tale giurisdizione (oltre che nel trattato internazionale, nelle leggi di ratifica del trattato); b) del carattere obbligatorio della giurisdizione arbitrale per gli Stati stipulanti il trattato bilaterale di investimento; c) della natura vincolante, tra le parti, della pronuncia arbitrale. Gli arbitri di investimento, insomma, avrebbero tutte le carte in regola, in base allo stesso *test* divisato a suo tempo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nel celebre caso *Denuit*, per potersi qualificare come organi giurisdizionali di uno Stato membro, legittimati al rinvio pregiudiziale comunitario.

Tutte queste pur esatte considerazioni non hanno fatto breccia nel ragionamento della Corte UE. La quale ha rilevato che gli arbitri di investimento, traenti la loro *potestas iudicandi* da un trattato internazionale *di pari rango rispetto al trattato UE*, non potrebbero ritenersi soggetti all'obbligo di leale cooperazione nella applicazione del diritto unionale derivante dal TFUE. Ed ha soggiunto che mentre un lodo arbitrale domestico sarà di regola sempre sindacabile dal giudice togato della impugnazione, un tale sindacato sarà di norma escluso per il lodo di investimento.

Dopo *Achmea* l'incompatibilità tra arbitrato degli investimenti e obblighi gravanti sugli Stati membri in base agli artt. 344 e 267 Trattato Ue è stata ribadita dalla Corte UE in altre tre occasioni. Nella sentenza 21 ottobre 2021, C-109/20, *Repubblica di Polonia c. PL Holdings Sarl*; nella sentenza 2 settembre 2021 C-741/19 *Repubblica di Moldova c. Komstroy*, dove, in un *obiter dictum*, la Corte ha ribadito il *dictum* di *Achmea* in relazione però al Trattato della Carta sulla Energia del 1994, di cui la stessa UE è parte (e da cui l'Italia è receduta nel 2014, data da cui decorre il ventennale periodo di ultrattività degli obblighi assunti in base a tale trattato); nella sentenza 14 marzo 2024, C-516/22, *Commissione europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, in cui la Corte UE ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento dell'inibitoria della esecuzione del lodo ICSID disposta dalla Supreme Court inglese, il Regno Unito sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, par. 3, TUE, nonché dell'art. 108, par. 3, art. 267, commi primo e terzo, e dell'art. 351, primo comma, TFUE.

6. Il giudicato arbitrale e la sua esecuzione come elementi di fattispecie di una responsabilità dello Stato membro

È da chiedersi, dunque, come dovrà comportarsi il Giudice italiano, richiesto di dare esecuzione a un lodo ICSID che veda lo Stato italiano o qualunque altro Stato membro UE condannato ad adempiere una prestazione pecuniaria in favore di un investitore estero. La tentazione di liquidare il problema, riducendo il profilo della incompatibilità tra il trattato di investimento e il trattato UE ravvisato dalla Corte di Giustizia a mera questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione degli arbitri, rifluente così in una invalidità del lodo arbitrale, insuscettibile però di rilievo dopo il passaggio in giudicato del lodo, non può essere assecondata. Qui è

evidentemente in gioco non solo il rispetto della cosa giudicata arbitrale ma anche e soprattutto gli obblighi assunti dallo Stato membro del foro in base al Trattato UE. Non sarebbe del tutto implausibile ritenere perciò di “degradare” il giudicato arbitrale a mero fatto, ad elemento di una fattispecie di responsabilità dello Stato del foro, che a tale lodo dia attuazione, per violazione degli obblighi comunitari di astenersi dal far decidere ad arbitri – estranei al circuito giurisdizionale integrato della UE – le controversie che li vedano coinvolti. Questo è notoriamente il punto di vista della Commissione europea, bene esteriorizzato nel caso *Micula c. Romania*, dove la Commissione, con propria decisione, ha espressamente qualificato il lodo arbitrale di investimento, oltre che la sua stessa attuazione, come “aiuti di stato” illegittimi. Quel punto di vista parrebbe non del tutto privo di addentellato teorico, a ben vedere: nella teoria internazionalistica le stesse sentenze internazionali sono qualificate alla stregua di meri fatti, sia pure di fatti di realizzazione del diritto⁵.

Anche sul piano del diritto processuale interno, d'altronde, sappiamo che la sentenza può venire in rilievo come fatto, non già nella sua portata precettiva, quando la legge riconnette alla pronuncia di un dato provvedimento determinati effetti che prescindono dal concreto tenore del *decisum*⁶. La sentenza di condanna è un fatto giuridico, che determina la nascita del diritto all'ipoteca giudiziale (2818 c.c.), che non è punto un effetto prodotto da un capo costitutivo della sentenza, ma che si produce quando la fattispecie normativa astratta venga integrata dalla pronuncia di un capo condannatorio o anche solo di mero accertamento di una responsabilità del debitore. Si pensi ancora alle conseguenze fiscali che discendono dalla pronuncia di una sentenza ai fini della imposizione di registro o dal rigetto della impugnazione. Effetti giuridici che prescindono dal *decisum*, sono anche quelli derivanti dalla pronuncia di una sentenza affetta da dolo del giudice o basata su giuramento falso. Rispetto al diritto al risarcimento del danno che ne conseguirà il giudicato fraudolento non viene in rilievo – né per la sua portata preclusiva, né per quella conformativa – che quale elemento di una complessiva fattispecie illecita. L'azione risarcitoria può essere esercitata in via autonoma addirittura senza la promozione della impugnazione straordinaria (del resto preclusa proprio nel caso di giudicato basato su falso giuramento, ché, in caso contrario, verrebbero completamente scompagnate le limitazioni del diritto alla prova nel processo civile)⁷.

⁵ T. PERASSI, *Lezioni di diritto internazionale*, IV ed., Roma, 1939, p. 200; ma si v. pure G. MORELLI, *La sentenza internazionale*, Padova, 1931.

⁶ P. CALAMANDREI, *Appunti sulla sentenza come fatto giuridico*, in *Riv. dir. proc.*, 1932, pp. 15 ss.

⁷ Si v. da ultimo Cass. Sez. III, 19 settembre 2025, n. 25662, in base a cui l'azione di risarcimento da fatto illecito è ammissibile, senza bisogno di ottenere previamente la revocazione della sentenza frutto di dolo della parte. Secondo la *communis opinio* (per tutti, S. BOCCAGNA, *Corruzione di un componente del collegio, mancata impugnazione della sentenza e risarcimento del danno: riflessioni in margine alla sentenza della Cassazione sul «Lodo Mondadori»*, in *Corr. Giur.*, 2014, 522 ss., p. 526; e già B. SASSANI, *La cognizione incidenter tantum della sentenza viziata da dolo del giudice e la superfluità della revocazione: c'era una volta il codice di procedura*, in *Giur. It.*, 2012, 877, 879: “L'accertamento del dolo del giudice è solo uno degli elementi della fattispecie, costituendo esso il mero presupposto dell'apposito giudizio di ingiustizia della sentenza: che il dolo del

Questa linea argomentativa, tuttavia, mostrerebbe la corda proprio a petto di lodi arbitrali pronunciati in base a clausole compromissorie contenute in trattati multilaterali di cui la stessa UE, oltre che i suoi Stati membri singolarmente, sia parte, come nel caso del Trattato della Carta sull'Energia, sottoscritto anche dalla Unione Europea. In base ad esso tanto la UE quanto gli Stati membri si sono impegnati a riconoscere come vincolanti le statuizioni arbitrali, sicchè la Commissione non potrebbe astrattamente far leva sulla carenza di soggettività giuridica degli arbitri, sul piano internazionale, per relegare a meri accadimenti fattuali le loro pronunce. Ben altro ordine di considerazioni deve però muovere gli interpreti.

Non intendo passare in dettagliata rassegna una casistica addirittura arcinota, tanto da essere divenuta un *topos* nella letteratura di settore: quella del presunto cedimento del giudicato nazionale preceduto dalla violazione del diritto comunitario⁸. Osservo però che quella giurisprudenza, se solo razionalizzata a dovere, può fornire indicazioni utili per avvicinarsi alla soluzione della problematica che ci siamo posti all'inizio.

7. Il c.d. cedimento del giudicato contrario al diritto unionale: cosa vuol dire e quando si verifica davvero

La giurisprudenza della Corte di Giustizia da sempre viene ribadendo che la certezza del diritto è valore funzionale imprescindibile anche per l'ordinamento giuridico europeo e che il

giudice abbia prodotto una sentenza ingiusta, non è giudizio che può rendere *incidenter tantum* il diverso giudice chiamato a giudicare del danno ricollegato al contenuto della sentenza"; nel solco di tale opinione si colloca pure A. TEDOLDI, *Revocazione straordinaria per dolo del giudice e azione di risarcimento dei danni*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 671 ss., spec. 696 e 700), l'ingiustizia del giudicato non revocato non potrebbe mai essere incidentalmente sindacata in altri processi tra le stesse parti. Tuttavia, a noi pare, pur se è innegabile che l'istanza di revocazione straordinaria è "l'unico modo di aggirare sia il *ne bis in idem* sia anche, va detto, l'effetto conformativo" del giudicato (per tutti C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2025, II, 124), ciò non significa che il giudicato fraudolento precluda al giudice di un altro processo, foss'anche tra le stesse parti, ma vertente su una diversa *res iudicanda* che non è in rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto alla *res iudicata*, di qualificare la anti giuridicità della condotta della parte del primo processo e di appurare se tale condotta abbia avuto una incidenza sull'esito del primo processo. Nel caso deciso dalla Cassazione, relativo alla sostituzione ad opera degli avvocati degli attori consulenze tecniche d'ufficio sfavorevoli ai loro assistiti con perizie posticce, falsamente attestanti uno stato di invalidità, e poste dai giudici di merito a fondamento di varie condanne passate in giudicato pronunciate a carico dell'INPS, l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno di invalidità, contenuto nella sentenza passata in giudicato, non è mutuamente incompatibile con l'accertamento del diritto al risarcimento del danno cagionato all'ente previdenziale dalla parte vincitrice (o, per essa, dall'avvocato difensore) responsabile di avere eliminato le perizie originali e di aver veicolato nel fascicolo consulenze tecniche fasulle, fabbricate ad arte per attestare uno stato di invalidità civile. Tali diritti non si escludono reciprocamente, né il secondo processo sferra un *collateral attack* capace di fare vacillare la stabilità del giudicato formatosi all'esito del primo processo – non trattandosi neppure di rinnovare l'accertamento di fatto sulla esistenza o meno della condizione di invalidità – e di rimettere in discussione la spettanza del bene della vita conseguito dal vincitore del primo processo (pur se è chiaro che il secondo giudicato farebbe nascere in capo all'ente previdenziale un credito risarcitorio opponibile in compensazione nei confronti dei percettori dell'assegno di invalidità, per opporsi a futuri pagamenti periodici).

⁸ Tra i contributi più recenti sul tema, si v. F. PINTO, *La cedevolezza del giudicato civile a fronte delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, 2025, 133 ss.; G. DE CESARE, *La cedevolezza del giudicato in materia consumeristica fra acquis giurisprudenziale e prospettive future*, *ivi*, 2025, 535 ss. nonché M. LATINI VACCARELLA, *Problemi attuali dell'autonomia procedurale*, 2025 (tesi di dottorato).

giudicato, che quel valore presidia, è esso stesso *Grundwert* dell'ordinamento europeo. Al tempo stesso, però, la Corte ha in plurime occasioni dovuto ricordare ai giudici nazionali remittenti che il giudicato non può essere opposto o stiracchiato *ultra crepidam* per conseguire scopi patentemente contrari al diritto comunitario. La Corte UE lo ha rimarcato in campo tributario in risposta alla interrogazione della Cassazione italiana: il giudice tributario non è, dalle stesse norme processuali interne (art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992), abilitato a statuire con efficacia di giudicato su questioni pregiudiziali di merito civilistiche quali la non nullità di un contratto (*Olimpiclub*). Più o meno lo stesso è stato ripetuto ai giudici degli insospettabili *Länder* tedeschi, che pretendevano di farsi scudo dietro alla teoria della pregiudizialità logica, peraltro aliena alla lettera e alla *ratio* del § 320 ZPO, per ammantare di cosa giudicata la validità di contratti di fornitura a lungo termine – che prevedevano minimi quantitativi di acquisto – stipulati tra Stato e imprese, in smaccata violazione del divieto di aiuti di stato (*Klausner Holz*). Questi non sono casi che possano davvero impensiere e mettere in discussione la tenuta del giudicato nazionale. Non testimoniano alcun cedimento della cosa giudicata: semmai una schietta presa d'atto di quelli che ne sono i limiti oggettivi.

Tutto sommato non dovrebbe impensierci affatto neppure il caso *Vueling*, in cui la Corte UE ha affermato che il giudicato penale di condanna del datore di lavoro per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, perpetrato mediante la simulazione di un distacco di dipendenti, in realtà tutti residenti e assunti proprio nello stato di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, non può vincolare il giudice civile, nei successivi processi risarcitori, intentati dall'ente previdenziale e dai lavoratori contro il datore di lavoro, a disapplicare i certificati di distacco rilasciati dalle autorità nazionali designate in base al diritto europeo e a ritenere che tali provvedimenti siano stati senz'altro carpiri con la frode⁹. Il vincolo del giudice civile agli accertamenti del giudice penale nulla ha a che vedere con l'effetto preclusivo, il solo scaturente dalla sentenza penale irrevocabile, che accerta la fondatezza o infondatezza della pretesa punitiva. La tecnica di *fissazione del fatto* (Carnelutti, in scia alla sistemazione di Kleinfeller) sovente impiegata dal legislatore processuale (es. artt. 651-654 c.p.p. 1988.; e già anche, a ben vedere, art. 28 c.p.p. 1930; nonché, oggi, art. 21-*bis* d.lgs. 74/2000 inserito dall'art. 1 d.lgs. 87/2024 e trasfuso nell'art. 119 T.U. Giustizia Tributaria), per le ragioni di politica legislativa più varie (ossequio al più elevato grado di affidabilità della istruttoria penale; tutela del prestigio e della fiducia pubblica nella giurisdizione penale altrimenti diminuiti da giudicati civili logicamente contrastanti; adeguamento al *ne bis in idem* sanzionatorio di ascendenza CEDU), nulla ha a che spartire con l'autorità e gli effetti propri del giudicato. Gli effetti più o meno vincolanti del giudicato penale (*recte*: degli accertamenti di fatto che

⁹ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020, nelle cause riunite C-370/17 e C-37/18, *Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) contro Vueling Airlines SA*. Vi accenna A. M. GAROFALO, *Decreto ingiuntivo non opposto e protezione del consumatore dalle clausole vessatorie*, in *NLCC* 2023, 86 ss., 87 e nota 4.

fondano il *decisum* penale) in altri processi, penali (art. 238-bis c.p.p.) o extrapenali, derivano da norme che *elevano il giudicato penale a elemento di fattispecie di fissazione del fatto*. Se si trattasse di effetti propri del giudicato, non vi sarebbe bisogno di normarli. Il fatto poi che disposizioni come l'art. 21-bis d.lgs. 74/2000 attribuiscano efficacia vincolante ai soli accertamenti fattuali contenuti nel giudicato assolutorio, conferma che quel peculiare effetto non è quello proprio, direi “a titolo originario”, del giudicato in quanto tale. Come non lo può essere del resto l'effetto preclusivo a ridiscutere la esistenza della obbligazione solidale che scaturisce dall'art. 1306 c.c. e che la legge dopotutto subordina alla iniziativa potestativa di altro coobbligato che scelga di avvalersene. Negli stessi paesi francofoni, Francia e Belgio, l'antico adagio della intangibilità della autorità del giudicato penale nel processo civile, sotto il solenne vessillo della *supériorité de la justice pénale sur la justice civile*, sopravvive soltanto a livello declamatorio nella tralatizia giurisprudenza della *Cour de cassation*, privo però di un addentellato normativo e, nella prassi, costantemente disapplicato¹⁰.

V'è invece un terzetto di pronunce in cui la Corte UE ha senz'altro imposto la disapplicazione del giudicato nazionale: vale a dire *Lucchini*, *London Steamships' Owners* e da ultimo *Banco Desio*. Quale insegnamento è traibile da quella giurisprudenza? Che il giudicato nazionale può talora risultare affetto da vizi invalidanti irriducibili a nullità formali o extraformali, e così a mere *Verfahrensverstöße* ma da vizi graviori rifluenti in autentici *Nichtigkeitsgründe* insansabili nonostante l'esaurimento (o il mancato esperimento) delle impugnazioni. Quando ci si troverà al cospetto di queste nullità radicali, *quoad effectum* accostabili alla fattispecie della c.d. inesistenza della sentenza, rilevabile tanto in via di azione (*actio nullitatis sententiae*) quanto in via di eccezione (*exceptio nullitatis sententiae*)?

Quando il principio di effettività del diritto unionale – cioè la fedele applicazione delle norme giuridiche unionali, previo rinvio pregiudiziale in caso di dubbio interpretativo, che i diritti processuali nazionali devono mostrarsi in grado di assicurare – appaia vulnerato non già dall'occasionale e contingente *error in iudicando* o magari anche *in procedendo* in cui sia incorso il giudice nazionale nel caso concreto, ma proprio dalla intima strutturazione del procedimento nazionale, derivante dalla disciplina del processo, civile, amministrativo, tributario che sia. La Corte UE, in altre parole, non intende, non ha mai inteso fare *tabula rasa* del giudicato contrario al diritto comunitario *in quanto tale*, avendo anzi sempre riconosciuto centralità al valore della certezza giuridica suo tramite assicurata. Il bersaglio di quella giurisprudenza – come si è fatto sempre più evidente, un precedente dopo l'altro – sono le

¹⁰ J. PRADEL, *Droit pénal comparé*, IV ed., Paris, 2016, spec. § 474: “Comme les deux droits ont posé le principe de l'identité des fautes civile et pénale en sorte que l'acquittement (négarion de la faute pénale) entraîne l'exclusion de tous dommages-intérêts, les deux jurisprudences admettent, pour corriger cette règle, que le juge civil peut accorder des dommages-intérêts malgré acquittement s'il se fonde sur l'article 1384 du Code civil, c'est-à-dire sur une présomption de responsabilité et non sur les articles 1382 et 1383 du Code civil qui sont relatifs à la faute prouvée mais on va voir qu'aujourd'hui, la France, depuis 2000, rejette la règle de l'unité”.

regole processuali nazionali, le quante volte elevino paratie o limitazioni del potere del giudice nazionale di dare retta e fedele applicazione ai Trattati e al diritto unionale derivato, di tenere conto degli atti delle istituzioni comunitarie quali le decisioni della Commissione in materia di concorrenza o di aiuti di stato, di rilevare d'ufficio la nullità di clausole contrarie al diritto di protezione dei consumatori.

In *Lucchini*, in ultima analisi, l'operare del principio dispositivo, la rinuncia del Ministero soccombente a impugnare la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna dello Stato italiano a pagare un aiuto di stato pur già qualificato tale ed illegittimo dalla Commissione nelle more del giudizio di primo grado, non poteva far premio sugli effetti della decisione della Commissione, notificata eppure mai impugnata dai suoi destinatari. Vari sono stati i tentativi di razionalizzare quel *dictum*: si è guardato alla disciplina della revocazione straordinaria, in analogia alle norme che prevedono la revocazione del p.m. a fronte della collusione delle parti per ottenere un giudicato in frode alla legge (Consolo)¹¹. Altri (Luiso) hanno ritenuto di omologare il superamento della autorità del giudicato facendo leva sui limiti soggettivi, come se titolare del credito al recupero dell'aiuto di stato fosse al postutto la Commissione o la UE stessa, allora senz'altro terza rispetto al processo nazionale e non vincolata dal suo esito finale. Il giudicato di condanna al pagamento dell'aiuto di stato, peraltro, seppure idoneo a proiettare una efficacia conformativa in un ipotetico giudizio di ripetizione dell'indebito, non parrebbe invece idoneo a precludere l'accoglimento di un'azione recuperatoria "titolata", fondata su una decisione della Commissione UE che, con efficacia costitutiva, innovi la realtà giuridica ed imponga allo Stato di neutralizzare gli effetti economici del sussidio alle imprese. Sia essa anteriore o sopravvenuta al giudicato nazionale. Il credito restitutorio dello Stato, avente titolo nella decisione della Commissione non impugnata, dove non speso nel processo condannatorio promosso dalla impresa, rimane impregiudicato. Al fondo del caso, però, il diritto processuale nazionale – nel non prevedere ad es. l'intervento obbligatorio del p.m. nelle cause che abbiano ad oggetto sussidi alle imprese – non garantisce un processo rispettoso degli effetti della decisione della Commissione, che il giudice nazionale non avrebbe potuto acquisire al processo attivando i suoi poteri istruttori officiosi (es. ex art. 213 c.p.c.), non avendone le parti di quel processo neppure mai allegato la esistenza¹².

¹¹ C. CONSOLO, *La sentenza Lucchini della Corte di Giustizia: quale possibile adattamento degli ordinamenti processuali interni e in specie del nostro?*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 224 ss.

¹² Non intendo soffermarmi sul complesso quadro regolatorio che, dopo la pronuncia *Lucchini*, prevede l'assoggettamento delle liti di impugnativa degli atti di recupero di aiuti di stato illegittimità alla giurisdizione speciale tributaria ex art. 47-bis d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 2 d.l. 8 aprile 2008, n. 59 conv. l. 6 giugno 2008, n. 101 e sulla questione della abrogazione implicita di tale disposizione ad opera dell'art. 133 c.p.a., così come modificato nel 2012, mediante la introduzione di una nuova lettera z-sexies alla cui stregua sono devolute alla giurisdizione del g.a. tutte le controversie relative ad atti e provvedimenti che concedono aiuti di stato in violazione dell'art. 108 TFUE e su cui M. MONTANARI, *sub art. 47-bis*, in C. CONSOLO, G. GLENDI, *Comm. breve alle leggi del processo tributario*, Milano, 2023, 648 ss.

Nel caso *London Steamship Owners*¹³, parimenti, si è detto che il provvedimento del giudice inglese con cui si pretenda di ammantare della autorità di giudicato togato un lodo arbitrale domestico (c.d. *judgment upon award*) in soperchia violazione delle regole sulla giurisdizione e sulla litispendenza comunitaria, se anche il diritto processuale interno glielo consenta, non può poi (pretendere di) assurgere a “decisione” capace di impedire il riconoscimento e la esecuzione di un giudicato togato proveniente da un altro Stato membro UE ai sensi dell’art. 34, Reg. 44/2001.

Nel caso *Banco Desio*, infine, la Corte UE ha detto a chiare lettere che il decreto ingiuntivo pronunciato a favore del professionista quantunque non tempestivamente opposto dal consumatore, non può impedire al giudice della esecuzione di rilevare la vessatorietà delle clausole contenute nel titolo negoziale del credito monitoriamente azionato se queste non abbiano potuto formare oggetto di esame nella fase monitoria che ha preceduto la pronuncia della ingiunzione di pagamento. Il superamento del giudicato calato sulla esistenza del credito neppure qui è dovuto alla constatazione di un grave errore di giudizio, tanto meno di un esiziale *error in procedendo* su una pregiudiziale “fondante”, quanto sul semplice rilievo che le stesse norme processuali nazionali – cioè l’art. 633 c.p.c. – consentono la pronuncia di un decreto ingiuntivo senza imporre al giudice nazionale veruna verifica circa il rispetto delle norme di protezione del consumatore, ben potendo il creditore, e così la banca, ottenere una ingiunzione di pagamento – finanche subito esecutiva – senza produrre il contratto, ma esibendo un estratto conto formato dalla stessa creditrice e certificato ai sensi dell’art. 50 TUB. A chi non tenesse conto di questi cruciali profili della fattispecie, risulterà più facile prendere le distanze dagli arresti sin qui passati in rassegna e tacciare la Corte UE di superficialità¹⁴.

¹³ Corte UE, 22 giugno 2022, C-700/2020, in *Riv. dir. proc.*, 2024, 234 ss., con nota di M. STELLA, *Judgment on the award e conflitto tra decisioni nel Reg. CE Bruxelles I*. Nella fattispecie, a seguito del naufragio della petroliera *Prestige* al largo della costa iberica, lo Stato spagnolo danneggiato, costituitosi parte civile nel processo penale a carico dell’armatore, proponeva azione diretta contro l’assicuratore inglese del vascello. Per tutta risposta, l’assicuratore conveniva lo Stato spagnolo in un arbitrato, con sede a Londra, per far accertare da un arbitro unico l’efficacia della clausola compromissoria anche nei confronti del terzo danneggiato e l’inesistenza del credito vantato dalla parte pubblica, in ragione della clausola *pay to be paid*, che subordinava la nascita del credito all’indennizzo al previo risarcimento della vittima da parte dell’assicurato. Ottenuto l’accoglimento delle sue domande, l’assicuratore vittorioso in arbitrato si affrettava a chiedere al giudice inglese di recepire il contenuto del lodo in sentenza, ai sensi della Section 66(2) Arbitration Act 1996. Disposizione in base a cui «judgment may be entered in terms of the award». Per fondato timore del sopraggiungere di una condanna a favore della parte civile nel processo spagnolo, suscettibile di riconoscimento ed esecuzione nel Regno Unito.

¹⁴ Nella recente disamina, culminata anche in un’opera monografica, di una studiosa francese prevale lo scetticismo verso la giurisprudenza della Corte UE. Secondo questa A. “the Court is refusing, or unable, to engage in a sufficiently convincing way with domestic procedural systems. The case law on these issues lacks consistency, be it with regard to the level of detailed engagement with national law, or to the (lack of) effort put into justifying the requirements placed on Member State courts”: A. TURMO, *A new chapter in the saga of national res judicata and the effectiveness of EU Law: Confirming the trend towards increasing encroachments upon domestic procedural law*, in *EU Law Live*, 2022; EAD., *Res Judicata in European Union Law. A Multi-faceted Principle in a Multilevel Judicial System*, Granada, 2022.

La fattispecie di *Banco Desio*, tuttavia, non presenta analogie con la casistica relativa alla tenuta degli effetti di sentenze passate in giudicato o di lodi non impugnati affetti da *errores in iudicando* per violazione o falsa applicazione di norme di ordine pubblico comunitario, quali considerati dalla Corte UE nei celebri casi *Eco Swiss* e *Asturcom*. Pregiudicato ed inibito dalle norme processuali che impongono la pronuncia di una ingiunzione di pagamento senza necessità di previo e completo esame della fattispecie genetica del credito, è qui, a monte, lo stesso potere-dovere di rilevazione officiosa (della violazione) di norme di ordine pubblico comunitario¹⁵.

8. Riflessi sul piano della cognizione del giudice della esecuzione del lodo

Si dirà a questo punto che il giudice dell'esecuzione non ha poteri cognitori e che ogni vizio o ingiustizia del titolo esecutivo giudiziale avrebbe dovuto essere fatto valere con le impugnazioni ordinarie o straordinarie eventualmente previste dall'ordinamento.

Quest'ordine dei rilievi ci pare fuorviante, per l'ottima ragione che il giudice di esecuzione uno spazio cognitivo lo deve pur sempre mantenere non foss'altro per sincerarsi che il titolo esecutivo che fonda il suo processo e l'azione esecutiva risponda ai *requisiti formali* previsti dall'ordinamento. Il giudice dell'esecuzione, infatti, anche quando il processo esecutivo prenda abbrivio da un titolo esecutivo giudiziale conserva intatto il potere-dovere di dichiarare improcedibile l'esecuzione per inefficacia originaria o sopravvenuta, in tutto o in parte, del titolo esecutivo. Fermo poi che l'accertamento della inefficacia, in tutto o in parte, del titolo esecutivo da parte del g.e. esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo pendente (Cass. Sez. III, 3 settembre 2019, n. 21996).

Ora, abbiamo visto che l'Art. 54 Conv. ICSID prevede che lo Stato contraente deve trattare il lodo arbitrale *come se* fosse un giudicato nazionale. Ebbene, la omologia, convenzionalmente postulata, tra lo statuto del lodo ICSID e il giudicato nazionale dà licenza a un'ulteriore considerazione: si è visto che il giudicato nazionale, in base agli obblighi che discedono dalla appartenenza degli Stati membri alla UE, sottosta ad una riserva di sindacato residuale in alcune ipotesi di tensione tra la autonomia procedurale degli Stati membri, da un lato, ed i

¹⁵ Come si è cercato di illustrare in M. STELLA, *Il procedimento monitorio nella curvatura delle nullità di protezione consumeristiche*, in *Giur. it.*, 2022, 2126 ss. La ardua "omologazione" del *dictum* della CGUE, imperniata dalle Sez. Un. sulla opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., con termine *ope iudicis* assegnato al debitore, di rincalzo, proprio dal g.e. quale "sentinella" del rispetto del diritto unionale, è dopotutto comprensibile soprattutto in chiave di contemperamento degli interessi del creditore. Se si fosse accolta la tesi della nullità radicale del titolo esecutivo, il creditore non solo avrebbe perso l'azione esecutiva; ma avrebbe verosimilmente dovuto promuovere un processo ordinario di condanna all'adempimento, col rischio magari di sentirsi opporre in quella sede il *bis in idem* da parte del debitore ingiunto. La soluzione della opposizione tardiva "ricarburata" (C. Consolo), pare dunque solo fino a un certo punto frutto di creazionismo e savio esercizio di pragmatica giudiziaria delle Sezioni Unite.

principii che regolano i rapporti tra diritto interno e diritto comunitario materiale, dall'altro lato¹⁶.

Si tratta di quelle ipotesi in cui venga in gioco la applicazione di norme di ordine pubblico comunitario sostanziale (es. il diritto dei consumatori) o processuale (il sistema di riparto della competenza giurisdizionale di cui ai Regg. Bruxelles I e I-bis ad esempio) o del Trattato UE (dove questo attribuisca determinate competenze esclusive alla Commissione europea in materia di aiuti di stato, ma anche di repressione di illeciti anticoncorrenziali per effetto di condotte unilaterali di imprese dominanti o di accordi di cartello *inter privatos*: art. 16 Reg. 1/2003). Si tratterà dunque, in occasione della esecuzione di un lodo internazionale di investimento, lungi dal potere i tribunali o – se lodo ICSID – la Corte d'appello sindacare la giurisdizione degli arbitri, di ammettere che il giudice togato possa, per la prima volta, per dovere di leale collaborazione, provocare l'incidente interpretativo ai sensi dell'art. 267 TFUE, quando appaia plausibile, sulla base dell'esame della motivazione del lodo, che la attuazione del lodo di investimento rischi di entrare in conflitto con competenze esclusive della Commissione o di minare norme di ordine pubblico comunitario.

Sui giudici nazionali, in materia di aiuti di Stato, grava infatti pur sempre l'obbligo di interpretare e applicare la nozione di "aiuto", di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, pur se non sono competenti a statuire sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, poiché quest'ultima valutazione rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo del giudice dell'Unione. Dunque la Corte d'appello, quale giudice della esecuzione (o della opposizione alla esecuzione) del lodo ICSID, dovrà ritenersi in potere di devolvere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale interpretativa – siamo infatti al di fuori di una genuina controversia sugli aiuti di stato, in difetto di qualsivoglia provvedimento amministrativo o impositivo, concessorio o recuperatorio dell'aiuto, impugnato dal privato – attinente al se il diritto unionale impedisca di dare esecuzione a una condanna a carico dello Stato per le motivazioni compiute dagli arbitri. In analogia, peraltro, a quanto *de iure condito* previsto dalle norme nazionali (art. 47-bis d.lgs. 546/1992; art. 133, lett. z-sexies, c.p.a.) che specificano le condizioni dell'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale in capo ai giudici tributari e amministrativi nei giudizi di impugnazione degli atti di concessione o di recupero di aiuti di stato. E senza che il giudicato arbitrale precluda l'esercizio di tale potere-dovere, in quanto quel giudicato è ottenuto all'esito di un procedimento inidoneo a garantire

¹⁶ Profilo penetrantemente indagato da D. U. GALLETTA, *L'autonomia procedurale degli Stati membri dell'Unione europea: Paradise Lost?*, Torino, 2009, spec. p. 48, dove la A. ricorda che la Corte UE, sin dalla pronuncia *Milchkontor* del 21 settembre 1983, nelle cause riunite da C-205 a C-215/82, invero, aveva ribadito che le controversie relative alla restituzione degli aiuti di stato illegittimamente corrisposti vanno bensì affidate alla giurisdizione nazionale e risolte dai giudici degli Stati membri, fatti però salvi i limiti posti dal diritto comunitario, nel senso che "le formalità stabilite dal diritto nazionale non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile l'attuazione della normativa comunitaria e che l'applicazione delle norme interne deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti intesi alla definizione di liti dello stesso tipo, ma puramente nazionali" (punto 19 motivazione).

l'applicazione del diritto unionale e l'attivazione del rinvio pregiudiziale interpretativo. Dissentirei perciò dal *dictum* di Cass., Sez. trib., 7 aprile 2025, n. 9094¹⁷, che ha riconosciuto l'intatto potere del giudice tributario della ottemperanza di rilevare la contrarietà del giudicato tributario di annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla A.F. alla istanza di rimborso formulata dal contribuente rispetto a una decisione della Commissione che abbia qualificato come aiuti di stato illegittimi le agevolazioni fiscali alle imprese per calamità naturali.

Senza salti concettuali, un'ultima considerazione attiene all'arbitrato, non più quello di investimento ma quello societario. Di recente la Sezione I della Cassazione italiana ha ritenuto valida la clausola compromissoria statutaria che rimetta ad arbitri esteri la risoluzione delle liti societarie¹⁸. Oltre ad avere la Cassazione ha imperniato il ragionamento su un opinabile e labile distinguo tra norme processuali derogabili e inderogabili, dimenticandosi che Cass., Sez. Un., 9 maggio 2016, n. 9341 aveva invece ribadito "la natura sostanziale e non meramente processuale della regola posta dal novellato art. 829, terzo comma, c.p.c.", la Sezione I ha rimarcato la necessità di promuovere la c.d. cultura dell'arbitrato. Così, la Cassazione finisce per accettare che lo statuto di una società di capitali possa tranquillamente fissare in Svizzera, piuttosto che in Cina, la sede degli arbitrati societari, appagandosi del fatto che, comunque, un minimo controllo *a posteriori* sulla conformità del lodo all'ordine pubblico italiano potrà comunque essere volto in sede di (opposizione al) riconoscimento del lodo estero. Non sembra avere alcun peso, nella economia della decisione, il grave *vulnus* al principio di effettività del diritto unionale (eminentemente rilevante proprio in ambito societario), insito nella sottrazione delle liti societarie alla giurisdizione, eventualmente anche solo nella fase impugnatoria del lodo, dei giudici togati. L'invito è dunque tornare a riflettere, alla luce del grintoso cambio di marcia della Corte di Giustizia, sulle implicazioni del principio di effettività e diritto processuale nazionale. Ne abbiamo qui lumeggiato appena un frammento.

Marcello Stella

Associato dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

¹⁷ Non emerge, peraltro, dalla motivazione della Cassazione, se la esistenza della Decisione della Commissione fosse stata portata a cognizione del giudice tributario nel processo di merito di annullamento del diniego del rimborso dei tributi versati dalla impresa contribuente.

¹⁸ Cass., sez. I, 4 aprile 2025, n. 8911 in *Giur. it.*, 2025, 1778 ss., con note cautamente adesiva di A. ROMANO e fortemente e reputo giustamente critica di G. VERDE.